

Comunicato del Presidente della Regione Piemonte

Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11, “Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte” - Nomina di competenza della Giunta Regione Piemonte di cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale in seno alla Consulta di cui all’art. 7. Presentazione delle candidature.

In applicazione della Legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 recante “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti fra la Regione e i soggetti nominati*” e s.m.i. e ai sensi dell’art. 7 comma 1 della Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11, “*Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte*”, la Regione Piemonte, deve procedere alla nomina dei componenti di propria competenza nella “*Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale*” piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

Ai sensi del comma 2 del precitato art. 7 della L.r. 11/2009, la Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta, tra gli altri, “da cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente” (comma 2, Punto c); inoltre “La Consulta dura in carica quanto il consiglio regionale” (comma 4).

I membri della “Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese sensi dell’art. 7 della Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11” non godono di alcun beneficio economico, pertanto non vi sarà corresponsione di alcun tipo di emolumento quale gettone di presenza, rimborso forfetario o rimborso spese, essendo l’operato degli stessi totalmente gratuito;

La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 27 4908 del 24 aprile 2017, allegato B.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire alla Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo (Via Bertola, 34 – 10122 Torino) entro il termine ultimo e perentorio delle ore 24.00 di mercoledì 21 giugno 2017, apposta domanda corredata del curriculum vitae, contenenti, a pena di irricevibilità le seguenti informazioni:

Personalì	Assenza di condizioni di incompatibilità a ricoprire la carica di esperto all’interno della Consulta. Il candidato deve dichiarare di non ricoprire cariche direttive o comunque di non far parte di organi statutari, né di avere in corso rapporti di collaborazione retribuita con soggetti che hanno ricevuto nel triennio precedente contributi regionali per attività di promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale.
Formativi	Titolo di studio ed eventuali specializzazioni, docenze, frequenza di corsi, requisiti formativi specifici in riferimento alla carica da ricoprire.
Professionali	Esperienze lavorative in riferimento alla carica da ricoprire (promozione , valorizzazione delle minoranze linguistiche di cui all’art. 1 della

	L.r.11/2009)
Specifici	<p>Esperienze e conoscenze specifiche in riferimento alla carica da ricoprire, nell'ambito della tutela e valorizzazione della lingua piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.</p> <p>Il curriculum vitae del candidato dovrà mettere in rilievo le esperienze maturate nei seguenti ambiti:</p> <p>a) conoscenze specifiche di lingua e cultura relative ad almeno una delle minoranze linguistiche storiche considerate;</p> <p>b) conoscenza della lingua sia orale che scritta con riferimento preciso alle grafie utilizzate;</p> <p>c) attività di promozione e valorizzazione della cultura delle minoranze linguistiche;</p> <p>d) esperienza di elaborazione di strategie di promozione e divulgazione delle minoranze linguistiche;</p> <p>e) realizzazione di applicazioni informatiche, audio e video, per la comunicazione e valorizzazione delle minoranze linguistiche;</p> <p>f) attività di studio, ricerca e analisi del patrimonio immateriale e strategie di riutilizzo del patrimonio linguistico e culturale;</p> <p>g) esperienze e progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico come risorsa per lo sviluppo economico, sociale, turistico dei territori;</p> <p>h) attività di divulgazione del patrimonio culturale e linguistico presso il sistema scolastico e più in generale fra le giovani generazioni.</p>

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena inammissibilità, il modello predisposto dal Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, allegato alla presente comunicazione.

L'istanza di candidatura deve essere:

- a. inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
attivita-culturali@cert.regione.piemonte.it
sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione, oppure, **in alternativa**,
sottoscritta in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione
digitale con estensione .pdf ed inviata unitamente alla copia del documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità (sempre in formato .pdf).

ovvero

- b. Inviata a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) unitamente alla copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, all'indirizzo:
Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport,

Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo (Via Bertola n. 34 – 10122 Torino).

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata, o sulla busta, in caso di invio per raccomandata, deve essere indicato il riferimento:

L.R. 11/2009. Istanza di candidatura per la nomina di componente della “Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte”.

Non saranno esaminate le candidature inviate oltre le ore e la data sopra indicate o inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate, prive della sottoscrizione della domanda, o, quando richiesto, prive della copia del documento di identità in corso di validità, non corredate del curriculum professionale, prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti.

Non è ammessa la consegna delle candidature a mezzo posta ordinaria o a mano presso gli uffici regionali.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattati in ottemperanza agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo presso la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

I moduli necessari per la presentazione delle candidature, così come ogni altra informazione, potranno essere richiesti al Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, con sede in Via Bertola n. 34, Torino (tel. 011/432.2273 e 011/432 .2979) e sono altresì reperibili sul sito:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms>

Il Presidente della Regione
Sergio Chiamparino

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Promozione della Cultura,
Turismo e dello Sport
Settore Promozione delle Attività Culturali,
del Patrimonio Culturale e Linguistico
Via Bertola n. 34
10122 Torino

Oggetto: Candidatura a membro della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.

Con riferimento al Comunicato del Presidente della Giunta regionale del Piemonte pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, n. del

La/Il sottoscritto/a.....

nata/o a.....

residente a.....Cap.....via.....

codice fiscale n.....

luogo in cui desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza).....

telefono.....Cell.....Fax.....

Indirizzo e-mail.....

Presenta la propria candidatura per la designazione a:

Membro della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11.

A tal fine

DICHIARA

In forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

1(*).- di essere in possesso del seguente titolo di studio:.....
.....conseguito il.....
presso.....

di essere

di non essere

in possesso di eventuali ulteriori specializzazioni o titoli quali:

.....

2(*).- di essere in possesso dei seguenti titoli e/o requisiti specifici in riferimento alla carica da ricoprire:

a).....

b).....

c).....

3.- di svolgere **attualmente** la seguente attività lavorativa (descrivere brevemente le attività che vengono svolte a sostegno delle lingue di minoranza storica, indicando nel contempo la data di inizio e cessazione dell'attività):

Ente/datore di lavoro.....

Incarico:.....

Data inizio attività:.....

Descrizione:.....

.....

4.- di aver svolto **nel passato** le seguenti attività lavorative (descrivere brevemente le attività svolte a sostegno delle lingue di minoranza storica, indicando nel contempo le date di inizio e cessazione dell'attività):

Ente/datore di lavoro.....

.....

Incarico:.....

.....

Data inizio attività:.....

Data fine attività.....

Descrizione:.....

.....

5. di possedere i seguenti requisiti specifici corrispondenti alla carica da ricoprire:

a) conoscenze specifiche di lingua e cultura relative ad almeno una delle minoranze linguistiche storiche considerate.....;

.....;

b) conoscenza della lingua sia orale che scritta con riferimento preciso alle grafie utilizzate.....;

.....;

c) attività di promozione e valorizzazione della cultura delle minoranze linguistiche.....;

.....;

d) esperienza di elaborazione di strategie di promozione e divulgazione delle minoranze linguistiche.....;

.....;

e) realizzazione di applicazioni informatiche, audio e video, per la comunicazione e valorizzazione delle minoranze linguistiche.....;

.....;

f) attività di studio, ricerca e analisi del patrimonio immateriale e strategie di riutilizzo del patrimonio linguistico e culturale.....;

g) esperienze e progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico come risorsa per lo sviluppo economico, sociale, turistico dei territori.....;

h) attività di divulgazione del patrimonio culturale e linguistico presso il sistema scolastico e più in generale fra le giovani generazioni.....

6.- di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando):.....

7. (*).- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi previsti sia dagli articoli 3, 4, 7, e 13 del D.Legs.n. 39/2013 sia da quanto previsto dall'articolo 13 della L. r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi della D.G.R. n 55341 del 14 aprile 2017, di non ricoprire cariche direttive o comunque di non far parte di organi statutari, né di avere in corso rapporti di collaborazione retribuita con soggetti che hanno ricevuto nel triennio precedente contributi regionali per attività di promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale.

8.- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport – Settore Promozione delle attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato;

9. (*).- di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della L. r. 39/1995;

10.- di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;

11.- L'amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. L'eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o accertato comporterà l'esclusione dalla procedura, fatte salve comunque le azioni previste dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci;

12.- si precisa che i membri della "Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese sensi dell'art. 7 della Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11" non godono di alcun beneficio economico, pertanto non vi sarà corresponsione di alcun tipo di emolumento quale gettone di presenza, rimborso forfetario o rimborso spese, essendo l'operato degli stessi totalmente gratuito;

13. (*).- di aver preso atto degli obblighi di cui alla L. r. n. 17 del 27 dicembre 2012, artt 1 e 5 relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e di autorizzare l'uso e il trattamento dei dati personali forniti per le procedure di cui alla presente candidatura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

14. (*).- di aver preso atto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, da ultimo modificato dall'art.17, comma 3, della Legge n. 124/2015.

di allegare alla presente:

- 1) Copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;
- 2) Curriculum vitae.

La/Il sottoscritta/o, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per un periodo di 5 anni.

.....li.....

Firma.....

Nota informativa per la compilazione e indicazioni normative.

1. (*) Indicare il titolo di studio più alto conseguito;

2. (*) Indicare i titoli e/o requisiti specifici in riferimento alla carica da ricoprire;

7 (*) Incompatibilità prevista sia ai sensi della **L. r. 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”** e dal **D.Legs.n. 39/2013** negli articoli:

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a oggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati;

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

D.G.R. n 55341 del 14 aprile 2017, “Legge regionale 7 aprile 2009,n. 11 Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del piemonte”. Approvazione dei criteri per l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni e per la nomina dei cinque esperti nella Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale”.

9.(*) Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39. (Testo coordinato) “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”.

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge. 2+>2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge. 3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

Art. 2.

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali). 2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale. 3. Le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto 3+>nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto. <+3

Art. 3.

1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio Regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta Regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e società a partecipazione regionale. 2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 4.

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto.

Art. 5.

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione. 2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Art. 6.

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.
3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.
4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

Art. 7

Art. 8.

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio Regionale. Tale elenco dovrà indicare: a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina; b) la data entro cui dovrà essere effettuata; c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4; d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico; e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti. 2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del comma 1 all'integrazione degli elenchi. 3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme degli organi in scadenza al termine della legislatura. 4. La Giunta Regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

Art. 9

Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina. 2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perchè esprima il proprio parere. 3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verificano fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi. 4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte. 5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata. 6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole. 7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.

Art. 11.

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire; b) titoli di studio e requisiti specifici; c) attività lavorative ed esperienze svolte; d) cariche elettive, e non, ricoperte; e) eventuali condanne penali o carichi pendenti. 2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali). 3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

Art. 12.

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 13.

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo; 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina; 3) coloro che prestano in modo sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa; 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2; 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate. 2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Art. 13 bis.

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 14.

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.

2. Nel caso si verifichino, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni. 3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 15.

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatici e proposti in sede di Assemblea per le società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta Regionale. 3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, la Commissione consultiva per le nomine.

Art. 17.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

11 (*) Legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione".

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, al fine di incrementare i livelli di trasparenza della sua attività e anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e l) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, rende disponibili per i cittadini, tramite i propri siti istituzionali, i dati e le informazioni inerenti sia le cariche pubbliche elettive e di governo della Regione sia i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nonché i dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari.

2. Al fine di garantire trasparenza ed equità la presente legge disciplina criteri e procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale, nonché i criteri da adottare al fine di rispettare i principi di accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni inerenti società e enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.

Art. 2 (Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita, all'interno dei siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa in tre sezioni, in cui sono contenute le informazioni e i dati relativi, rispettivamente, ai consiglieri regionali, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale e ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995.

Art. 5 (Sezione dei titolari di cariche di nomina regionale)

L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995, oltre all'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché quelle relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta e agli eventuali incarichi ricoperti nel tempo.

13 (*) Legge 6 luglio 2012, n. 95 " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". - Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni; comma 9 "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza".

L. n. 135 del 7 agosto 2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95” (spending review)

14 (*) LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Art. 17 “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; **comma 3** “All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per isoli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.